

ESTRATTO DA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del 29.07.2013

CAPO IV - DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 38 – Commissioni comunali

Art. 39 – Nomina, composizione e durata

Art. 40 – Competenze e prerogative delle Commissioni

Art. 41 – Convocazione delle Commissioni – Presidente e vice presidente

Art. 42 – Verbalizzazione delle sedute

Art. 43 - Validità delle sedute delle Commissioni

Art. 44 – Riunioni congiunte delle Commissioni

Art. 45 – Commissioni di inchiesta

CAPO IV COMMISSIONI COMUNALI

Art. 38 COMMISSIONI COMUNALI

Il Consiglio Comunale istituisce le Commissioni Comunali, che hanno carattere consultivo e rappresentanza proporzionale.

Le Commissioni Comunali elaborano per la Giunta Comunale e per il Consiglio Comunale proposte e pareri non vincolanti di carattere generale e di indirizzo sulle deliberazioni da adottare dagli organi competenti.

Le Commissioni Comunali devono esprimere il loro parere e/o proposta preventiva a carattere consultivo in ordine a tutti i piani, programmi, regolamenti attuativi e regolamenti in genere dell'Amministrazione Comunale e su quant'altro venga richiesto dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Comunale vengono istituite le seguenti Commissioni Comunali e le relative competenze:

COMMISSIONE I: Area Istituzionale e delle attività economiche

- Affari Generali;
- Programmazione Socio-economica, redazione dello Statuto e Regolamenti;
- Agricoltura. Attività Produttive e Commercio;
- Economato;
- Patrimonio;
- C.E.D. Informatica;
- Bilancio e Contabilità Generale;
- Contabilità del Personale;
- Gestione del Personale;

COMMISSIONE II: Area dei servizi al territorio

- Pianificazione Territoriale;
- Progettazione Opere Pubbliche;

- Manutenzione Beni comunali;
- Servizi Tecnici Generali;
- Ecologico;
- della Polizia Municipale e della Vigilanza urbana;

COMMISSIONE III: Area dei servizi alla persona

- Servizi Sociali ed Educativi;
- Cultura, Formazione Professionale e Mercato del Lavoro
- Sport e Tempo Libero;
- Anagrafe, Stato Civile, Elettoreto e Leva;
- Polizia mortuaria.

Art. 39 NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA

Le Commissioni comunali sono istituite con atto del Consiglio comunale e durano in carica quanto il Consiglio comunale.

I cittadini aventi diritto al voto che intendono far parte delle Commissioni Comunali richiedono l'iscrizione del proprio nominativo nell'apposito elenco.

Ogni Commissione è composta da 7 commissari, quattro nominati dal gruppo di maggioranza, due dai gruppi di minoranza e uno estratto a sorte fra i cittadini compresi nel suddetto elenco.

I componenti nominati sulla base delle designazioni operate dai gruppi consiliari possono essere scelti, oltre che fra i consiglieri comunali, anche fra i cittadini che abbiano richiesto l'iscrizione del loro nominativo nel suddetto elenco.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il gruppo consiliare che l'ha espresso designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante e il Consiglio Comunale procede alla sostituzione nella prima seduta successiva.

Art. 40 COMPETENZE E PREROGATIVE DELLE COMMISSIONI

Alle adunanze delle Commissioni hanno diritto di assistere il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.

Alle adunanze possono altresì essere invitati a partecipare il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, il Segretario o i funzionari del Comune, i rappresentanti degli organismi associativi delle forze sociali ed economiche del paese, per l'esame di specifici argomenti. Sugli argomenti in discussione essi hanno diritto di parola, ma non di voto. L'invito deve essere effettuato in forma scritta.

Per realizzare un effettivo coordinamento ed una costante informativa, gli Assessori, per i settori di competenza e per ogni questione interessante gli obiettivi programmatici, riferiranno, con adeguata tempestività, alla Giunta Comunale i pareri, le proposte, le indicazioni, o le valutazioni delle Commissioni ed esporranno altresì alle stesse gli orientamenti o le posizioni della Giunta Comunale su argomenti in discussione o sottoposti al relativo esame.

Le Commissioni Comunali, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dai dipendenti del Comune, notizie, informazioni, dati, atti, anche ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio, salvo i casi previsti dalla Legge.

Art. 41 CONVOCAZIONI DELLE COMMISSIONI – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

La Commissione elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente dirige e coordina i lavori della Commissione; provvede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare.

Oltre che per iniziativa del Presidente la Commissione viene altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti entro dieci giorni dal relativo inoltro. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le sedute della Commissione sono presiedute dal membro più anziano d'età.

I programmi operativi per l'attività, il calendario di lavoro per le adunanze conoscitive ed il piano operativo per indagini interessanti il territorio o per iniziative coinvolgenti le realtà esterne, saranno fissati secondo necessità e opportunità, d'intesa tra il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori competenti, con comunicazione alla Giunta Comunale.

Art. 42 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Le funzioni di Segretario sono espletate da un componente la Commissione designato dal Presidente all'inizio di ogni seduta ovvero da un funzionario del Comune appartenente al settore di competenza delle Commissioni medesime.

I verbali delle sedute delle Commissioni dovranno essere redatti in forma sintetica dal Segretario delle stesse e sottoscritto da ciascuno dei componenti presenti. Copie dei verbali dovranno essere trasmesse tempestivamente al Sindaco, agli Assessori, ai Capigruppo consiliari, ai membri della Commissione ed al Segretario Comunale.

I verbali delle commissioni Comunali sono pubblici e possono essere rilasciati, su apposita domanda, a chi ne fa richiesta, ai sensi della legge n° 241/90.

Art. 43 VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 44 RIUNIONI CONGIUNTE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni possono riunirsi anche congiuntamente, quando sia opportuno per la connessione degli argomenti ed il coordinamento dei lavori. In tal caso la convocazione viene effettuata d'intesa tra i Presidenti delle Commissioni interessate e la seduta è presieduta dal Presidente più anziano d'età.

Per determinare la validità delle riunioni congiunte si fa riferimento al precedente art. 43, considerando ciascuna Commissione separatamente.

In caso di votazione, ciascuna Commissione si esprimerà separatamente.

Art. 45 COMMISSIONI D'INCHIESTA

Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei

Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti. dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della Relazione della Commissione.

Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si può avvalere di apparecchi di registrazione. viene effettuata da un funzionario comunale incaricato su proposta del coordinatore della stessa Commissione.

Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite. escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, i con l'ambito della medesima per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.